


**Assemblea generale ONU
Settembre 2007**

**Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti
dei Popoli indigeni**



AUTONOMIA INDIGENA

Cinquecento anni di resistenza

Asamblea del Pueblo Guaranì, Camiri – Bolivia

L'Assemblea generale,

Guidata dagli scopi e principi della Carta costitutiva delle Nazioni Unite e dalla buona fede nell'adempimento degli obblighi contratti dagli Stati in concordanza con la Carta costitutiva,

Affermando che i Popoli indigeni sono uguali ad ogni altro Popolo e riconoscendo allo stesso tempo il diritto di ogni Popolo ad essere diverso, a considerarsi diverso e ad essere rispettato così come è,

Affermando anche che tutti i Popoli contribuiscono alla diversità e ricchezza delle civiltà e culture, che costituiscono l'eredità comune dell'umanità,

Affermando ulteriormente che tutte le dottrine, politiche e pratiche, basate sulla difesa della superiorità di Popoli o individui, sulla base di origine nazionale o differenze razziali, religiose, etniche o culturali sono razziste, scientificamente false, giuridicamente non valide, moralmente condannabili e socialmente ingiuste,

Riaffermando che i popoli indigeni, nell'esercizio dei loro diritti devono essere liberi da discriminazioni di alcun genere,

Cosciente che i Popoli indigeni hanno sofferto per le ingiustizie storiche conseguenti, tra l'altro, alla colonizzazione ed espropriazione delle loro terre, territori e risorse, impedendo loro così di esercitare, in particolare, il diritto allo sviluppo in concordanza con le proprie necessità ed interessi,

Riconoscendo il bisogno urgente di rispettare e promuovere i diritti inerenti ai Popoli indigeni che derivano dalle loro strutture politiche, economiche e sociali e dalle loro culture, tradizioni spirituali, storia e filosofia, specialmente i diritti alle loro terre, territori e risorse,

Riconoscendo anche il bisogno urgente di rispettare e promuovere i diritti dei Popoli indigeni come affermato nei trattati, accordi ed altri patti con gli Stati,

Accogliendo il fatto che Popoli indigeni si stanno organizzando per il miglioramento politico, economico, sociale e culturale e al fine di porre termine a tutte le forme di discriminazione ed oppressione,

Convinta che il controllo dei Popoli indigeni sugli avvenimenti che colpiscono loro e le loro terre, territori e risorse li renderà capaci di mantenere e fortificare le loro istituzioni, culture e tradizioni, e di promuovere il loro sviluppo in concordanza con le loro aspirazioni e necessità,

Riconoscendo che il rispetto per il sapere indigeno, per le culture e pratiche tradizionali contribuisce ad uno sviluppo sostenibile ed equo e ad una corretta gestione dell'ambiente,

Enfatizzando il contributo della demilitarizzazione delle terre e territori dei Popoli indigeni a favore del progresso e dello sviluppo pacifico, economico e sociale e delle relazioni amichevoli fra nazioni e Popoli del mondo,

Riconoscendo in particolare il diritto delle famiglie e delle comunità indigene a condividere la responsabilità per l'educazione, l'istruzione ed il costante benessere dei loro bambini, relativo ai diritti del bambino,

Considerando che i diritti affermati nei trattati, accordi ed altri patti tra Stati e Popoli indigeni sono, in determinati contesti, questioni di preoccupazione, interesse e responsabilità internazionale,

Considerando anche che i trattati, accordi ed altri patti, con le relazioni che essi rappresentano, sono la base per un'associazione fortificata tra Popoli indigeni e Stati,

Ammettendo che il Documento costitutivo delle Nazioni Unite, l'Alleanza Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali e l'Alleanza Internazionale sui Diritti Civili e Politici così come la Dichiarazione e il Programma di Azione di Vienna, affermano l'importanza fondamentale del diritto all'autodeterminazione di ogni Popolo, in virtù della quale questi determinano liberamente il loro status politico ed intraprendono il loro sviluppo economico, sociale e culturale,

Tenendo presente che niente di quanto contenuto in questa Dichiarazione potrà utilizzarsi per negare ad alcun popolo il suo diritto all'autodeterminazione, esercitato in conformità con la legge internazionale,

Convinta che il riconoscimento dei diritti dei Popoli indigeni in questa Dichiarazione migliorerà le relazioni di cooperazione tra gli Stati ed i Popoli indigeni, basate su principi di giustizia, di democrazia, sul rispetto per i diritti umani, sulla mancanza di discriminazione e sulla buona fede,

Incoraggiando gli Stati a compiere efficacemente tutti i loro doveri riferiti ai Popoli indigeni attraverso strumenti internazionali, in particolare quelli relativi ai diritti umani, in consultazione e cooperazione con i Popoli in questione,

Ribadendo che le Nazioni Unite hanno un importante e continuativo ruolo nel promuovere e proteggere i diritti dei Popoli indigeni,

Credendo che questa Dichiarazione sia un importante passo avanti verso il riconoscimento, la promozione e protezione dei diritti e delle libertà dei Popoli indigeni e verso lo sviluppo di attività del sistema delle Nazioni Unite in questa sfera,

Riconoscendo e riaffermando che gli individui indigeni hanno il diritto senza discriminazione a tutti i diritti umani riconosciuti nella legge internazionale, e che possiedono diritti collettivi che sono indispensabili per la loro esistenza, benessere e sviluppo completo in quanto Popoli,

Riconoscendo anche che la situazione dei Popoli indigeni varia da regione a regione e da paese a paese e che il significato delle particolarità nazionali e regionali ed i vari trascorsi storici e culturali devono essere presi in esame,

Solennemente proclama la seguente Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli indigeni come un obiettivo da perseguire in uno spirito di associazione e di rispetto reciproco:

Articolo 1

I Popoli indigeni hanno il diritto al pieno godimento, come un collettivo o come individui, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, come riconosciuto nella Dichiarazione costitutiva delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella legge dei diritti umani internazionali.

Articolo 2

I Popoli e gli individui indigeni sono liberi ed uguali a tutti gli altri Popoli ed individui e hanno diritto ad essere liberi da ogni tipo di discriminazione, nell'esercizio dei loro diritti, in particolare quello basato sulla loro origine o identità indigena.

Articolo 3

I Popoli indigeni hanno il diritto all' autodeterminazione. In virtù di quel diritto, essi determinano liberamente il loro status politico e il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

Articolo 4

I Popoli indigeni, nell'esercitare il loro diritto all'autodeterminazione hanno il diritto all'autonomia o all' autogoverno in questioni relative ai loro affari interni e locali, così come nei modi per finanziare le loro funzioni autonome.

Articolo 5

I Popoli indigeni hanno diritto a mantenere e a fortificare le loro distinte istituzioni politiche, legali, economiche, sociali e culturali, mantenendo il loro diritto a partecipare pienamente e alla scelta, nella vita politica, economica, sociale e culturale dello Stato.

Articolo 6

Ogni individuo indigeno ha il diritto ad una nazionalità.

Articolo 7

1. Gli Individui indigeni hanno il diritto alla vita, all'integrità fisica e mentale, alla libertà e alla sicurezza della persona.
2. I Popoli indigeni hanno il diritto a vivere nella libertà, nella pace e nella sicurezza come Popoli distinti e non saranno sottoposti ad alcun atto di genocidio o alcun altro atto di violenza, incluso lo spostamento forzato dei bambini da un gruppo ad un altro gruppo.

Articolo 8

1. I Popoli indigeni e gli individui hanno il diritto a non essere sottoposti alla forzata assimilazione o alla distruzione della loro cultura.
2. Gli Stati offriranno meccanismi effettivi per la prevenzione e compensazione di: (a) Ogni azione che ha lo scopo o effetto di spogliarli della loro integrità come Popoli distinti o dei loro valori culturali o identità etniche; (b) Ogni azione che ha lo scopo o l'effetto di privarli delle loro terre, territori o risorse; (c) Ogni forma di forzato trasferimento di popolazione che ha lo scopo o l'effetto di violare o minare qualsiasi diritto; (d) Ogni forma di forzata assimilazione o integrazione; (e) Ogni forma di propaganda atta a promuovere o incitare la discriminazione razziale o etnica diretta contro loro.

Articolo 9

I Popoli e gli individui indigeni hanno diritto ad appartenere ad una comunità o ad una nazione indigena, in concordanza con usi e costumi della comunità o nazione concernente. Nessuna discriminazione d'alcun genere può sorgere dall'esercizio di questo diritto.

Articolo 10

I Popoli indigeni non saranno allontanati con la forza dalle loro terre o territori. Nessun dislocamento avrà luogo senza il libero consenso dei Popoli indigeni in questione e solo dopo un accordo su un indennizzo giusto ed equo e, dove possibile, con l'opzione del ritorno.

Articolo 11

1. I Popoli indigeni hanno diritto a praticare e dare nuova vita ai loro usi e costumi. Questo include il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle loro culture, come luoghi archeologici e storici, manufatti, disegni, cerimonie, tecnologie, arti letterarie, figurative e dello spettacolo.

2. Gli Stati offriranno compensazione attraverso meccanismi effettivi, compresa la restituzione, stabiliti con i Popoli indigeni, riguardo ai beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali sottratti senza il loro libero consenso o in violazione delle loro leggi, usi e costumi.

Articolo 12

1. I Popoli indigeni hanno diritto a manifestare, praticare, sviluppare ed insegnare le loro tradizioni, costumi e cerimonie spirituali e religiose; il diritto a mantenere, proteggere, ed avere accesso privato ai loro luoghi religiosi e culturali; il diritto all'uso e al controllo dei loro oggetti cerimoniali; ed il diritto al rimpatrio dei loro resti umani.

2. Gli Stati cercheranno di abilitare l'accesso e/o il rimpatrio di oggetti cerimoniali e resti umani in loro possesso attraverso meccanismi leali, trasparenti ed effettivi stabiliti in collaborazione con i Popoli indigeni in questione.

Articolo 13

1. I Popoli indigeni hanno diritto a rivitalizzare, usare, sviluppare e trasmettere alle generazioni future le loro storie, lingue, tradizioni orali, filosofie, sistemi di scrittura e letterature, e designare e mantenere i loro nomi per comunità, luoghi e persone.

2. Gli Stati prenderanno misure effettive per assicurare che questo diritto sia protetto ed anche per assicurare che i Popoli indigeni possano comprendere ed essere compresi all'interno di procedimenti politici, legali ed amministrativi, dove necessario, attraverso il servizio di interpretariato o altri strumenti appropriati.

Articolo 14

1. I Popoli indigeni hanno diritto a stabilire e controllare che i loro sistemi d'istruzione e le istituzioni docenti offrano istruzione nelle proprie lingue, in una maniera adatta ai loro metodi culturali di insegnamento e di apprendimento.

2. Gli individui indigeni, particolarmente i bambini, hanno il diritto a tutti i livelli e forme di istruzione statale senza alcuna discriminazione.

3. Gli Stati, in collaborazione con i Popoli indigeni, adotteranno misure efficaci affinché gli individui indigeni, in particolare i bambini, inclusi coloro i quali vivono fuori dalle loro comunità, abbiano accesso, quando possibile, ad un'istruzione nella loro cultura e nella loro lingua.

Articolo 15

1. I Popoli indigeni hanno il diritto che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie ed aspirazioni siano propriamente riflesse nell'istruzione e nell'informazione pubblica.

2. Gli Stati prenderanno misure efficaci, in cooperazione e consultazione con i Popoli Indigeni coinvolti, per combattere il pregiudizio ed eliminare la discriminazione e promuovere la tolleranza, la comprensione e le buone relazioni fra i Popoli indigeni e tutti gli altri che costituiscono la società.

Articolo 16

1. I Popoli indigeni hanno il diritto ad istituire i loro mezzi di informazione nelle loro lingue e ad avere accesso a tutte le forme di informazione non-indigena senza discriminazione.

2. Gli Stati prenderanno misure efficaci per assicurare che i mezzi di informazione pubblici riflettano debitamente la diversità culturale indigena. Gli Stati, senza pregiudizio nell'assicurare la piena libertà di espressione, dovranno incoraggiare i loro mezzi di comunicazione a riflettere adeguatamente la diversità culturale indigena.

Articolo 17

1. Gli Individui e i Popoli indigeni hanno il diritto a godere pienamente di tutti i diritti stabiliti dal diritto del lavoro applicabile a livello internazionale e nazionale.

2. Gli Stati prenderanno misure efficaci, in cooperazione e consultazione con i Popoli indigeni, per proteggere i bambini indigeni dallo sfruttamento economico e da tutte le forme di lavoro che possano essere pericolose o interferire con l'educazione del bambino o che possano pregiudicare la salute, lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale del bambino, tenendo conto della sua particolare vulnerabilità e dell'importanza dell'educazione per il pieno esercizio dei suoi diritti.

3. Gli Individui indigeni hanno il diritto a non essere sottoposti ad alcuna condizione discriminatoria relativa a lavoro o stipendio.

Articolo 18

I Popoli indigeni hanno il diritto di partecipare ad assemblee decisionali in questioni che colpirebbero i loro diritti, attraverso l'elezione di rappresentanti in accordo con le loro procedure, così come a mantenere e sviluppare le loro istituzioni decisionali indigene.

Articolo 19

Gli Stati consulteranno e coopereranno in buona fede con i Popoli indigeni coinvolti attraverso le loro istituzioni rappresentative prima di adottare e applicare misure legislative e amministrative che li riguardino, per ottenere il loro consenso libero ed informato.

Articolo 20

1. I Popoli indigeni hanno il diritto a mantenere e sviluppare i loro sistemi o istituzioni politiche, economiche e sociali, per assicurarsi lo sfruttamento dei propri mezzi di sussistenza e sviluppo e dedicarsi liberamente a tutte le loro attività economiche tradizionali e di altro tipo.

2. I Popoli indigeni privati dei loro mezzi di sussistenza e sviluppo hanno diritto ad una compensazione giusta ed equa.

Articolo 21

1. I Popoli indigeni hanno il diritto, senza discriminazione, al miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali, tra le altre sfere, all'istruzione, il lavoro, l'addestramento professionale e la riqualificazione, la casa, l'igiene, la salute e la sicurezza sociale.

2. Gli Stati prenderanno misure effettive e, laddove necessario, misure speciali per assicurare il continuo miglioramento delle loro condizioni economiche e sociali. Particolare attenzione sarà posta ai diritti e alle necessità di indigeni anziani, donne, giovani, bambini e disabili.

Articolo 22

1. Particolare attenzione sarà prestata ai diritti e alle necessità di indigeni anziani, donne, giovani, bambini e persone con incapacità fisiche nella realizzazione di questa Dichiarazione.

2. Gli Stati prenderanno misure, insieme ai Popoli indigeni, per assicurare che donne e bambini indigeni godano di protezione e piene garanzie contro tutte le forme di violenza e di discriminazione.

Articolo 23

I Popoli Indigeni hanno il diritto a determinare e sviluppare le priorità e le strategie per esercitare il loro diritto allo sviluppo. In particolare, i Popoli indigeni hanno il diritto di essere attivamente coinvolti nella elaborazione e determinazione dei programmi di salute, abitazione ed altri piani economici e sociali che li riguardano e, quanto più possibile, amministrare tali piani attraverso le loro istituzioni.

Articolo 24

1. I Popoli Indigeni hanno diritto alle loro medicine tradizionali e a mantenere le loro pratiche sanitarie, incluso la conservazione delle loro piante, animali e minerali di interesse medico. Gli indigeni hanno anche il diritto ad accedere, senza alcuna discriminazione, ad ogni servizio sociale e sanitario.

2. Gli indigeni hanno diritto al più alto livello possibile di salute fisica e mentale. Gli Stati adotteranno tutte le misure che si rendano necessarie per raggiungere progressivamente la completa realizzazione di questo diritto.

Articolo 25

I Popoli Indigeni hanno il diritto di mantenere e fortificare la loro particolare relazione spirituale con le terre, territori, acque e mari litoranei e le altre risorse che hanno tradizionalmente posseduto o occupato ed utilizzato altrimenti e ad assumere le responsabilità ad esso dovute per le generazioni future.

Articolo 26

1. I Popoli indigeni hanno il diritto alle terre, territori e risorse che hanno tradizionalmente posseduto, occupato o altrimenti usato o acquisito.

2. I Popoli indigeni hanno diritto a possedere, usare, sviluppare e controllare le terre, i territori e le risorse che possiedono secondo la tradizionale ragione di proprietà o altra forma tradizionale di occupazione o uso, così come quelli che loro hanno acquisito altrimenti.

3. Gli Stati daranno riconoscimento legale e protezione giuridica di queste terre, territori e risorse. Tale riconoscimento sarà condotto con rispetto delle consuetudini, tradizioni e sistemi di possesso della terra dei Popoli indigeni coinvolti.

Articolo 27

Gli Stati stabiliranno e perfezioneranno, con i Popoli indigeni coinvolti, un piano equo, indipendente, imparziale, trasparente e libero, in cui si riconoscano debitamente leggi, tradizioni, costumi e sistemi di possesso della terra dei Popoli indigeni, per riconoscere ed attribuire i diritti dei Popoli indigeni pertinenti alle loro terre, territori e risorse, incluso ciò che hanno posseduto tradizionalmente o altrimenti occupato o usato. I Popoli indigeni avranno il diritto di partecipare a questo piano.

Articolo 28

1. I Popoli indigeni hanno diritto ad una compensazione, compresa la restituzione o, quando questo non è possibile, ad un indennizzo equo, giusto ed imparziale per le terre, territori e risorse che hanno posseduto tradizionalmente o altrimenti occupato o utilizzato, e che siano stati confiscati, presi, occupati, utilizzati o danneggiati, senza loro previo consenso libero ed informato.

2. Salvo che i Popoli interessati abbiano concordato liberamente per un'altra cosa, l'indennizzo consisterà in terre, territori e risorse di uguale qualità, estensione e condizione giuridica o in un indennizzo economico o altro adeguato risarcimento.

Articolo 29

1. I Popoli indigeni hanno il diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva delle loro terre o territori e risorse. Gli Stati stabiliranno e perfezioneranno programmi di assistenza per i Popoli indigeni per tale conservazione e protezione, senza discriminazione.
2. Gli Stati prenderanno misure efficaci per assicurare che non si depositino o eliminino materiali pericolosi nelle terre o territori dei Popoli indigeni senza loro previo, libero ed informato consenso.
3. Gli Stati prenderanno misure efficaci per assicurare anche, come necessario, che si applichino debitamente programmi di monitoraggio, mantenimento e ristabilimento della salute dei Popoli indigeni colpiti da tali materiali, programmi che saranno elaborati e messi in atto da questi popoli.

Articolo 30

1. Le attività militari non avranno luogo nelle terre o territori dei Popoli indigeni, a meno che lo giustifichi una minaccia importante e attinente l'interesse pubblico o che si siano liberamente accordati con i Popoli indigeni coinvolti, o che loro stessi lo abbiano richiesto.
2. Gli Stati intraprenderanno consultazioni efficaci con i Popoli indigeni coinvolti, attraverso procedure adatte ed in particolare attraverso le loro istituzioni rappresentative, prima di utilizzare le loro terre o territori per le attività militari.

Articolo 31

1. I Popoli indigeni hanno il diritto di mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il loro patrimonio culturale, le conoscenze tradizionali e le espressioni culturali tradizionali, così come le manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture, incluso risorse umane e genetiche, i semi, le medicine, la conoscenza delle proprietà di fauna e flora, le tradizioni orali, la letteratura, i disegni, gli sport ed i giochi tradizionali, le arti figurative e dello spettacolo. Hanno inoltre il diritto a mantenere, controllare, proteggere e sviluppare il patrimonio intellettuale di tale eredità culturale, le conoscenze tradizionali, e le espressioni culturali tradizionali.
2. Con i Popoli indigeni, gli Stati prenderanno misure efficaci per riconoscere e proteggere l'esercizio di questi diritti.

Articolo 32

1. I Popoli indigeni hanno il diritto a determinare e sviluppare le priorità e le strategie per lo sviluppo o l'uso delle loro terre o territori ed altre risorse.
2. Gli Stati si consulteranno e coopereranno in buona fede con i Popoli indigeni coinvolti, attraverso le loro istituzioni rappresentative, per ottenere il loro consenso libero ed informato prima dell'approvazione di ogni progetto che riguardi le loro terre o territori e le altre risorse, particolarmente in collegamento con lo sviluppo, l'utilizzo o lo sfruttamento di risorse minerarie, idriche o di altro tipo.
3. Gli Stati offriranno meccanismi efficaci di compensazione equa per tali attività e le adeguate misure saranno prese per mitigare l'impatto ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale.

Articolo 33

1. I Popoli indigeni hanno il diritto a determinare la loro identità o appartenenza in concordanza con le loro tradizioni e consuetudini. Questo non danneggia il diritto degli individui indigeni ad ottenere la cittadinanza degli Stati in cui vivono.
2. I Popoli indigeni hanno il diritto a determinare le strutture e a scegliere la composizione delle loro istituzioni in conformità alle loro procedure.

Articolo 34

I Popoli Indigeni hanno il diritto a promuovere, sviluppare e mantenere le loro strutture istituzionali e i loro costumi, la spiritualità, le tradizioni, le procedure, le pratiche e, quando esistano, le consuetudini o i sistemi giuridici, in conformità con le norme internazionali dei diritti umani.

Articolo 35

I Popoli Indigeni hanno il diritto ad attribuire le responsabilità relative agli individui delle loro comunità.

Articolo 36

1. I Popoli indigeni, in particolare quelli divisi da confini internazionali, hanno il diritto a mantenere e sviluppare i contatti, le relazioni e la cooperazione, incluse le attività per scopi spirituali, culturali, politici, economici e sociali, con i loro membri così come con altri popoli attraverso le frontiere.

2. Gli Stati, in consultazione e cooperazione con i Popoli indigeni, prenderanno misure efficaci per facilitare l'esercizio ed assicurare la realizzazione di questo diritto.

Articolo 37

1. I Popoli indigeni hanno il diritto che trattati, accordi ed altri patti conclusi con gli Stati o i loro successori siano riconosciuti, osservati e applicati e che gli Stati onorino e rispettino tali trattati, accordi e patti.

2. Nulla in questa Dichiarazione potrà essere interpretato nell'ottica di diminuire o eliminare i diritti dei Popoli indigeni contenuti in trattati, accordi ed altri patti.

Articolo 38

Gli Stati, in consultazione e cooperazione con i Popoli indigeni, prenderanno le misure appropriate, incluso misure legislative, per realizzare le finalità di questa Dichiarazione.

Articolo 39

I Popoli Indigeni hanno il diritto ad avere accesso all'assistenza finanziaria e tecnica degli Stati e tramite la cooperazione internazionale al godimento dei diritti contenuti in questa Dichiarazione.

Articolo 40

I Popoli Indigeni hanno il diritto di accedere a procedure eque e giuste per la soluzione di controversie con gli Stati o altre parti e a rapide decisioni su tali controversie, così come a soluzioni efficaci per tutte le infrazioni dei loro diritti individuali e collettivi. Tale decisione darà considerazione dovuta alle consuetudini, alle tradizioni, alle regole e ai sistemi legali dei Popoli indigeni coinvolti e alle norme internazionali sui diritti umani.

Articolo 41

Gli organi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative contribuiranno alla piena realizzazione delle disposizioni di questa Dichiarazione attraverso la mobilitazione, tra l'altro, della cooperazione finanziaria e dell'assistenza tecnica. Saranno stabilite modalità per assicurare la partecipazione dei Popoli indigeni in relazione ai problemi che li colpiscono.

Articolo 42

Le Nazioni Unite, i suoi organismi, incluso il Forum Permanente per le Tematiche Indigene, le agenzie specializzate, soprattutto a livello locale, così come gli Stati, promuoveranno il rispetto e la piena applicazione delle disposizioni di questa Dichiarazione e ne sorveglieranno l'efficacia.

Articolo 43

I diritti qui riconosciuti costituiscono le norme minime per la sopravvivenza, la dignità ed il benessere dei Popoli indigeni del mondo.

Articolo 44

Tutti i diritti e le libertà qui riconosciuti sono ugualmente garantiti a uomini e donne indigeni .

Articolo 45

Nulla in questa Dichiarazione si interpreterà nel senso di una riduzione o eliminazione dei diritti dei Popoli indigeni in questo momento o nel futuro.

Articolo 46

1. Nulla in questa Dichiarazione può essere interpretato nell'ottica di conferire diritto ad uno Stato, popolo, gruppo o persona a prendere parte ad un'attività o compiere alcun atto contrario alla Carta delle Nazioni Unite o di autorizzare o incoraggiare alcuna azione che smembrerebbe o danneggerebbe, totalmente o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica di Stati sovrani e indipendenti.

2. Nell'esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione, i diritti umani e le libertà fondamentali di tutti saranno rispettati. Tale esercizio sarà solamente soggetto alle limitazioni determinate dalla legge ed in concordanza con gli obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tali limitazioni non saranno discriminatorie e saranno solo quelle strettamente necessarie per assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e le libertà dei più e per soddisfare le necessità eque e più urgenti di una società democratica.

3. Le disposizioni enunciate in questa Dichiarazione saranno interpretate in concordanza con i principi della giustizia, della democrazia, del rispetto per i diritti umani, dell'uguaglianza, della non discriminazione, del buon governo e della buona fede.